


COMUNE DI CAPURSO

**PIANO GENERALE
DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARIE DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**



ELABORATO <A>

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE:
NORME TECNICHE**

committente: GESTOR s.p.a.

progettista: Dott. Arch. GIUSEPPE AGOSTINI
GST GPP 52C18 H413F

INDICE

CAPO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Elaborati costitutivi del Piano	pag. n. 3
Art. 2 - Attuazione del Piano	pag. n. 3
Art. 3 - Autorizzazione per l'installazione degli impianti di cui ai successivi art.10 e 18	pag. n. 4
Art. 4 - Obblighi del titolare dell'impianto	pag. n. 7
Art. 5 - Prescrizioni tecniche	pag. n. 8
Art. 6 - Ubicazione degli impianti pubblicitari fuori dai centri abitati	pag. n. 8
Art. 7 - Ubicazione degli impianti pubblicitari dentro i centri abitati	pag. n. 8
Art. 8 - Occupazione dei marciapiedi, limiti dalla carreggiata	pag. n. 10
Art. 9 - Ubicazione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo ...	pag. n. 10

CAPO II

PUBBLICITA' ORDINARIA

§ 1 - Pubblicità Permanente

Art. 10 - Mezzi pubblicitari durevoli	pag. n. 11
Art. 11 - Ambiti di intervento	pag. n. 11
Art. 12 - Cartello pubblicitario	pag. n. 12
Art. 13 - Insegna di esercizio	pag. n. 14
Art. 14 - Preinsegna	pag. n. 17
Art. 15 - Transenna parapetonale	pag. n. 20
Art. 16 - Paline e pensiline fermata bus	pag. n. 21
Art. 17 - Altre forme di pubblicità permanente	pag. n. 22

§ 2 - Pubblicità Temporanea

Art. 18 - Mezzi pubblicitari provvisori	pag. n. 23
Art. 19 - Striscione	pag. n. 23
Art. 20 - Stendardo	pag. n. 24
Art. 21 - Cartello temporaneo	pag. n. 24
Art. 22 - Preinsegna provvisoria	pag. n. 25
Art. 23 - Teli e pannelli pittorici monofacciali	pag. n. 25
Art. 24 - Altre forme di pubblicità temporanea	pag. n. 26

CAPO III

PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 25 - Campo di attuazione	pag. n. 27
Art. 26 - Prescrizioni ubicative	pag. n. 27
Art. 27 - Ubicazione degli impianti affissionistici nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo	pag. n. 28
Art. 28 - Occupazione di marciapiedi	pag. n. 28
Art. 29 - Definizione e tipologia dell'impianto, prescrizioni tecniche	pag. n. 29
Art. 30 - Servizio affissionistico del Comune	pag. n. 30
Art. 31 - Distribuzione delle pubbliche affissioni per finalità, attribuzione delle superfici	pag. n. 30
Art. 32 - Effettuazione delle affissioni dirette	pag. n. 30

CAPO IV

NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE

Art. 33 - Supporti provvisori	pag. n. 32
Art. 34 - Adeguamento alla normativa	pag. n. 32
Art. 35 - Piani e studi di arredo urbano, Piano urbano del traffico	pag. n. 33
Art. 36 - Definizione di pubblicità abusiva	pag. n. 33
Art. 37 - Accertamento delle violazioni	pag. n. 34
Art. 38 - Norma di rinvio	pag. n. 35

Appendice - Programma delle affissioni:

Elenco degli impianti per le pubbliche affissioni di Piano e le affissioni dirette;
Tavole riportanti le posizioni delle pubbliche affissioni di Piano e delle affissioni dirette;
Documentazione fotografica delle nuove posizioni delle pubbliche affissioni e delle affissioni dirette;
Rappresentazione fotografica e grafica delle tipologie consentite per le affissioni e i cartelli pubblicitari.

Elaborato :

Quadro d'unione;

Elaborato <C>:

Delimitazione degli ambiti di intervento;

Elaborato <D>:

Censimento degli impianti affissionistici in atto al 31/05/2007;

Elaborato <E>:

Relazione illustrativa;

CAPO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

Elaborati costitutivi del Piano generale degli impianti pubblicitari

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni del Comune di Capurso è redatto secondo i criteri dettati dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi e per l'effetto degli art. 3 e 36 del D.L.vo 507/93. Il Piano si articola nel presente Regolamento di attuazione, nell'Appendice relativa al Programma delle affissioni e contenente: le tabelle con l'elenco degli impianti per le pubbliche affissioni di previsione e di quelli esistenti che rispondono alle esigenze del presente Piano, l'elenco degli impianti affissionistici per l'effettuazione delle Affissioni Dirette, le tavole riportanti le posizioni degli impianti per le pubbliche affissioni di previsione e di quelli esistenti che rispondono alle esigenze del presente Piano, le posizioni per le Affissioni Dirette, la documentazione fotografica relativa alle posizioni per i nuovi impianti previsti, la rappresentazione grafica e fotografica delle tipologie consentite per l'installazione degli impianti affissionistici e i cartelli pubblicitari.

Il Piano si articola inoltre nell'allegato : tavola planimetrica contenente il quadro d'unione delle tavole relative agli impianti per le pubbliche affissioni e le affissioni dirette, nell'allegato <C>: tavola planimetrica contenente la delimitazione degli ambiti di intervento, nell'allegato <D>: censimento degli impianti affissionistici in atto al 31/05/2007, nell'allegato <E>: relazione illustrativa.

ART. 2

Attuazione del Piano

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni è parte integrante del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ed ha lo scopo di disciplinare la collocazione degli impianti pubblicitari nel territorio del Comune di Capurso. Esso si attua attraverso l'adozione di prescrizioni per la messa in opera dei mezzi pubblicitari che possono essere autorizzati, nonché attraverso il censimento degli impianti affissionistici in atto ed il programma dei nuovi impianti affissionistici.

La pubblicità che può essere autorizzata nel territorio comunale e di cui si occupa il presente Piano, è quella effettuata per mezzo degli impianti pubblicitari come elencati agli art. 10 e 18 del presente Regolamento di attuazione, nonché quella effettuata per mezzo delle pubbliche affissioni e delle affissioni dirette.

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

ART. 3

Autorizzazione per l'installazione degli impianti di cui ai successivi art. 10 e 18

Il presente articolo si applica per gli impianti pubblicitari ex art. 10 e 18 del presente Regolamento.

L'Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari visibili da strade statali, regionali o provinciali, è rilasciato dal Comune di Capurso previo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada.

L'Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le sedi ferroviarie, è rilasciato dal Comune di Capurso previa analoga autorizzazione da parte dell'ente Ferrovia dello Stato e nulla osta dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune.

Chiunque intenda procedere, nell'ambito dell'intero territorio comunale all'installazione dei mezzi pubblicitari deve chiedere apposita autorizzazione al Comune di Capurso.

La richiesta sarà inoltrata al competente ufficio comunale. Alla domanda dovrà essere allegata l'autorizzazione o nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune, l'autorizzazione da parte dell'ente Ferrovie dello Stato se si tratta di impianto su sede ferroviaria, l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo se si tratta di impianto permanente in zone o aree soggette a vincolo paesaggistico o storico, artistico ed archeologico.

Relativamente all'autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art.10, il soggetto interessato dovrà presentare apposita istanza al Comune di Capurso, unitamente alla domanda per l'occupazione del suolo pubblico qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale. L'istanza dovrà contenere le generalità, il codice fiscale e l'indicazione della residenza o domicilio legale del richiedente, l'indicazione esatta del luogo dove si vuole installare l'impianto, la definizione del mezzo pubblicitario come specificato al successivo art.10 delle presenti norme, la dichiarazione di conoscere esattamente e di subordinarsi senza riserve alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, alle disposizioni contenute nel Regolamento TOSAP nel caso l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, nonché alle norme contenute nel presente Piano e nel D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle altre disposizioni che disciplinano la materia.

Alla domanda per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art.10 dovrà essere allegata la dimostrazione dell'avvenuto pagamento degli eventuali diritti di sopralluogo tecnico; dovranno inoltre essere allegati in duplice copia gli elaborati firmati da un tecnico abilitato dai quali risulti la posizione per la quale si chiede l'autorizzazione, la definizione dell'opera che si vuole realizzare con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, del bozzetto relativo al messaggio pubblicitario da esporre, dei materiali e colori da impiegare e di ogni dettaglio strutturale; gli elaborati dovranno dimostrare, anche con l'ausilio di fotografie, il corretto inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o paesistico circostante; qualora l'impianto sia a messaggio variabile dovranno essere presentati i bozzetti relativi a tutti i messaggi esposti. Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione in cui si attesta che il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità, inoltre dovrà essere allegata una relazione a firma del tecnico che asseveri la conformità dell'opera al Regolamento edilizio, al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, alle disposizioni contenute nel Regolamento TOSAP nel caso l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, nonché alle norme contenute nel presente Piano e nel D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle altre disposizioni che disciplinano la materia. E' tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoccia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi

architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici o il diritto di veduta dei vicini.

Qualora la strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione.

Per l'installazione contemporanea di più mezzi pubblicitari può essere presentata una sola domanda.

Copia della domanda sarà restituita con l'indicazione della data e numero di ricevimento al protocollo comunale, del funzionario responsabile del procedimento, ufficio, numero telefonico e fax, nonché il termine entro il quale sarà emesso il provvedimento.

Prima del rilascio dell'Autorizzazione il richiedente dovrà dimostrare la disponibilità dell'area qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà privata; nel caso che l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, l'interessato dovrà produrre apposita concessione per l'occupazione del suolo pubblico, nonché l'avvenuto pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico e gli eventuali canoni di concessione o locazione.

Il responsabile del procedimento acquisirà direttamente i pareri interni e concederà o negherà l'autorizzazione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Il diniego dovrà essere motivato. Decorso il termine prescritto senza che sia stato emesso alcun provvedimento, l'interessato potrà procedere all'installazione dell'impianto, purché lo stesso non sia localizzato nelle aree di cui al successivo art.6 e all'interno dell'ambito n°1 di cui al successivo art.11, localizzazioni per le quali è sempre necessario il rilascio dell'autorizzazione.

L'Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art.10 ha durata triennale dalla data di rilascio ed è rinnovabile secondo le modalità previste dal Codice della strada. Ai fini del rinnovo il titolare dovrà presentare apposita domanda corredata da idonea documentazione fotografica e dalla dimostrazione della permanenza delle condizioni di autorizzabilità dell'impianto, nonché da una dichiarazione attestante lo stato di manutenzione dello stesso ed il permanere delle condizioni di sicurezza. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, la stessa si intende rinnovata in mancanza di impedimenti.

ART. 4

Obblighi del titolare dell'impianto

L'installazione degli impianti pubblicitari di cui agli art.10 e 18 dovrà essere effettuata in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione degli stessi.

Gli impianti pubblicitari dovranno essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione dovranno essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi.

Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, in modo particolare il rosso, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale soprattutto in prossimità delle intersezioni.

In caso di riparazione o modifiche di marciapiede o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione degli impianti pubblicitari di cui agli art.10 e 18 occupanti il suolo o lo spazio pubblico, i titolari degli stessi sono obbligati ad eseguirne a proprie spese e responsabilità la rimozione e la ricollocazione in sito con le modifiche che si saranno eventualmente rese necessarie;

in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, l'autorità competente potrà ordinare la rimozione d'ufficio dell'impianto a spese del titolare.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi pubblicitari di cui agli art. 10 e 18 è a totale carico del titolare dell'impianto, al quale compete anche la sostituzione dello stesso in caso di danneggiamento da parte di terzi.

I danni a cose e/o persone causati dai mezzi pubblicitari di cui agli art. 10 e 18 sono a totale carico del titolare dell'impianto.

Il titolare dell'impianto è obbligato a procedere alla rimozione immediata dei mezzi pubblicitari di cui agli art. 10 e 18 nel caso di decadenza o revoca del titolo autorizzativo, di insussistenza delle condizioni di sicurezza o nel caso di motivata richiesta da parte del Comune o dell'ente proprietario della strada.

L'istante, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dell'art. 34 del Regolamento Comunale per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, è tenuto a presentare al Servizio Tributi la dichiarazione attestante l'installazione di ogni mezzo pubblicitario.

A tale dichiarazione deve essere allegata, l'attestazione dell'avvenuto pagamento della relativa imposta e di ogni altro onere eventualmente previsto.

In caso di morosità, sopraggiunta anche per successivi periodi d'imposta, l'autorizzazione ovvero le concessioni soggette a rinnovazione periodica s'intendono decadute di diritto; qualora l'esposizione e/o occupazione del mezzo permanga, sarà ritenuta abusiva e quindi soggetta alle sanzioni di legge.

ART. 5

Prescrizioni Tecniche

Fuori dai centri abitati è autorizzabile il posizionamento dei mezzi pubblicitari di cui agli art.10 e 18 nel rispetto di quanto prescritto per ciascuno di essi nei successivi articoli, e le cui caratteristiche siano conformi a quanto prescritto all'art.49 ed all'art. 50 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dentro i centri abitati, fermo restando quanto previsto dall'art.49 del D.P.R.495/92, è autorizzabile il posizionamento dei mezzi pubblicitari di cui agli art. 10 e 18 le cui caratteristiche siano conformi a quanto stabilito in proposito dal presente Piano per ciascuno di essi.

Su ogni mezzo pubblicitario permanente di cui all'art.10 dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica in posizione facilmente accessibile sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero dell'autorizzazione, progressiva chilometrica del punto di installazione, data di scadenza. La targhetta sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.

ART. 6

Ubicazione degli impianti pubblicitari fuori dai centri abitati

Fuori dai centri abitati la collocazione degli impianti pubblicitari di cui agli art.10 e 18 sarà effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed

integrazioni, e dal D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7

Ubicazione degli impianti pubblicitari dentro i centri abitati

All'interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art.23 del D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in deroga a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art.51 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto stabilito nei successivi articoli per le varie tipologie di impianti pubblicitari, è consentito il posizionamento degli impianti pubblicitari di cui all'art.10 nel rispetto delle seguenti distanze:

- prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione m.15
- dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo e di prescrizione m.10
- dai segnali di indicazione e dagli altri Cartelli e Mezzi Pubblicitari m.15

E' comunque vietata la collocazione degli impianti pubblicitari di cui all'art.10 nei seguenti punti:

- in corrispondenza delle intersezioni stradali;
- sulle scarpate sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza ed altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento.

Il posizionamento degli impianti pubblicitari di cui agli art.10 e 18 dovrà inoltre essere effettuato nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) che siano rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
- c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento.
- d) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica..

Ai sensi del 1° comma dell'articolo 23 del Codice della Strada, lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici e sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i

mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.

Ai fini del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni, le prescrizioni di cui al presente articolo integrano la normativa vigente in materia di pubblicità, con particolare riguardo al D.L.vo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni ed al D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 8

Occupazione dei marciapiedi, limiti dalla carreggiata

L'installazione degli impianti Pubblicitari non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria.

All'interno dei centri abitati, in assenza di marciapiede il posizionamento dei cartelli pubblicitari è autorizzato nel rispetto della distanza di m.2 dalla carreggiata.

ART. 9

Ubicazione degli impianti pubblicitari nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, è vietato installare impianti pubblicitari in mancanza del Nulla Osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

CAPO II

PUBBLICITA' ORDINARIA

- § 1 -

Pubblicità permanente

ART. 10

Mezzi Pubblicitari durevoli

La pubblicità esterna durevole e non affissionistica di cui si occupa il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari viene esercitata esclusivamente per mezzo di cartelli pubblicitari, insegne di esercizio, preinsegne, transenne parapedonali, pensiline e paline fermata bus. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità impressa direttamente sui muri.

E' consentito l'abbinamento del messaggio pubblicitario con elementi di arredo urbano quali orologi, panchine, giochi per bambini e simili, o a servizi di pubblica utilità, purché nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente e degli edifici circostanti, previa presentazione di un progetto dettagliato dell'impianto tale da consentire la valutazione dell'impatto nella zona di intervento.

ART. 11

Ambiti di intervento

Ai fini del presente Piano e allo scopo di calibrare i criteri di intervento in funzione dell'impatto che gli impianti pubblicitari producono sulla struttura urbana, il territorio comunale viene ripartito in quattro Ambiti come delimitati nella planimetria "Allegato B" al Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, e così definiti:

L'AMBITO N. 1 comprende le aree del centro storico di Capurso. In tale ambito le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica impongono la massima cautela negli inserimenti pubblicitari.

L'AMBITO N. 2 comprende le aree poste all'interno del centro urbano di Capurso a prevalente destinazione residenziale ricadenti all'interno; anche in questo Ambito si impongono le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica, per cui permangono le ragioni di cautela negli inserimenti pubblicitari.

L'AMBITO N. 3 comprende le restanti aree poste all'interno del centro abitato di Capurso come delimitato ai sensi del Codice della strada; in tali aree l'esposizione dei mezzi pubblicitari risulta di minore impatto sulla struttura urbana.

L'AMBITO N. 4 comprende le aree poste al di fuori del centro abitato di Capurso come delimitato

ai sensi del Codice della strada; in tale Ambito l'installazione degli impianti pubblicitari sarà consentita nel rispetto del Codice della strada.

Nei casi in cui il limite dell'ambito sia costituito da una strada urbana, detta strada e le facciate dei fabbricati ad essa prospicienti su ambedue i lati si intendono facenti parte dell'Ambito contiguo soggetto a maggiore tutela.

ART. 12

Cartello pubblicitario

Il cartello pubblicitario è un manufatto mono o bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Il supporto recante il cartello pubblicitario sarà di metallo adeguatamente protetto dalla corrosione, di colore giudicato armonico con l'ambiente circostante e conforme alla tipologia riportata nell'appendice al presente regolamento; esso può essere disposto parallelamente o perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, e sarà installato alla distanza minima di cm. 30 dal ciglio del marciapiede, o alla distanza minima di m.2,00 dalla carreggiata in caso di assenza del marciapiede; in nessun caso potrà aggettare sulla carreggiata. In ciascun tratto di strada all'interno dello stesso Ambito, da intersezione a intersezione, i cartelli pubblicitari saranno tutti della stessa tipologia e dimensioni. Su ciascun impianto può essere esposto un solo cartello pubblicitario per mezzo del quale potrà essere pubblicizzata una sola attività su ciascuna faccia. L'impianto può essere opaco o luminoso per luce propria o per luce indiretta. Ciascun cartello pubblicitario sarà corredato della prescritta targhetta metallica con l'indicazione dell'Amministrazione rilasciante, soggetto titolare, estremi dell'autorizzazione, progressiva chilometrica o riferimento civico del punto di installazione, data di scadenza dell'autorizzazione. La targhetta metallica sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.

L'installazione dei cartelli pubblicitari non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria; pertanto nella loro installazione dovrà essere sempre verificato che vi sia una larghezza minima di m. 1,00 di marciapiede libero da qualsiasi occupazione.

Il bordo inferiore del cartello pubblicitario dovrà avere in ogni suo punto un'altezza non inferiore a m.2,20. Al fine di non ingenerare confusione, è vietata l'installazione dei cartelli pubblicitari della stessa tipologia delle paline fermata bus.

E' consentito l'abbinamento del cartello pubblicitario con elementi di arredo urbano quali orologi, panchine, giochi per bambini e simili, o a servizi di pubblica utilità, purché nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente e degli edifici circostanti, previa presentazione di un progetto dettagliato dell'impianto tale da consentire la valutazione dell'impatto nella zona di intervento.

AMBITO N. 1 – Non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari.

AMBITO N. 2 - E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo ed ai precedenti articoli 7, 8 e 9, lungo la viabilità pubblica munita di marciapiedi aventi una larghezza minima di m. 1,50 misurata dal ciglio, purché l'asse del palo sia posto ad almeno 30 cm. dal ciglio del marciapiede o in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti. I cartelli potranno essere del tipo mono o bifacciale, della superficie massima di mq.0,80 per ciascuna faccia e conformi alla tipologia riportata nell'appendice al presente regolamento; essi potranno essere luminosi solo per luce propria; è vietata in ogni caso la luce intermittente e il messaggio variabile. All'interno dell'Ambito n°2 potranno essere installati cartelli pubblicitari di cui al presente titolo nella misura massima 4 impianti ogni 100 metri di fronte

stradale per una superficie complessiva non superiore a mq.6,40.

AMBITO N. 3 - E' consentita l'installazione di Cartelli Pubblicitari mono o bifacciali lungo la viabilità pubblica e negli spazi pubblici e privati, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali della zona e nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9 del presente Regolamento. Tali cartelli saranno della superficie massima di mq.2,80 per ciascuna faccia e di forma rettangolare simile a quella degli altri cartelli eventualmente già collocati in prossimità; potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta, di intensità luminosa inferiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque provochi abbagliamento; è vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile, la cui variabilità non può essere inferiore a tre minuti; è consentita inoltre la diffusione del messaggio pubblicitario recante immagini in movimento mediante controllo elettronico o comunque programmato. All'interno dell'Ambito n°3 potranno essere installati cartelli pubblicitari nella misura massima di 4 impianti ogni 100 metri di fronte stradale per una superficie complessiva non superiore a mq.22,40; essi dovranno essere posti a distanza regolare l'uno dall'altro, tale da non ostacolare la visibilità dei mezzi pubblicitari già installati in prossimità. Inoltre è consentita l'installazione dei cartelli lungo i muri ciechi, anche in deroga alla superficie massima di cui al presente articolo, purché secondo un progetto autorizzato dall'ufficio competente per il rilascio, salvo il nulla osta dell'organo di tutela, e non in contrasto con la normativa vigente; tali cartelli non potranno essere luminosi per luce propria; è vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile.

AMBITO N. 4 - E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice della strada.

ART. 13

Insegna di esercizio

L'insegna di esercizio è una scritta in caratteri alfanumerici, realizzata e supportata con materiali rigidi di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, e destinata unicamente alla pubblicizzazione dell'attività. Può essere opaca o luminosa per luce propria o per luce indiretta. E' vietata l'installazione delle insegne che per tipologia e caratteristiche siano assimilabili alle paline fermata bus. E' vietata inoltre l'installazione di insegne costituite da materiali privi di rigidezza e di superficie di appoggio.

Le insegne di esercizio si distinguono in insegne a parete e insegne a giorno.

Le insegne a parete sono ancorate alla facciata di pertinenza dell'attività a cui si riferiscono, e possono essere frontali o a bandiera. Le insegne frontali sono fissate parallelamente alla facciata di pertinenza dell'attività. Le insegne a bandiera sono fissate perpendicolarmente alla facciata di pertinenza dell'attività.

Le insegne a giorno sono quelle non incluse nella precedente definizione. Sono installate nelle pertinenze accessorie all'attività a cui si riferiscono e possono essere collocate su pali o sulla sommità di cancelli, pensiline, coperture.

Le prescrizioni relative alle insegne sono definite in funzione degli Ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche degli edifici e dell'ambiente circostante:

AMBITO N.1- In tale Ambito sono consentite solo le insegne a parete frontali, collocate unicamente al piano terra, sotto l'intradosso del solaio soprastante le vetrine e lunghezza massima pari alla larghezza della vetrina stessa. Le insegne frontali non possono sporgere più di 10 cm. dalla parete. L'insegna potrà essere luminosa per luce propria o per luce indiretta, non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile. Non è consentita l'installazione di insegne realizzate in

alluminio, plexiglas o altri materiali plastici. Non è consentita l'installazione di insegne sulla facciata esterna delle aree porticate.

AMBITO N.2 - In tale Ambito sono consentite le insegne a parete frontali o a bandiera, e le insegne su palo se installate nell'area non pubblica di pertinenza dell'attività a cui si riferiscono. Le insegne frontali possono essere collocate unicamente al piano terra, sotto l'intradosso del solaio soprastante le vetrine, hanno lunghezza massima pari alla facciata di pertinenza dell'attività su cui affacciano vetrine, e non possono sporgere più di 10 cm. dalla parete. Le insegne a bandiera possono essere collocate unicamente al piano terra, sotto l'intradosso del solaio soprastante le vetrine, non più di una per ciascun fronte stradale su cui prospetta l'attività; possono sporgere dalla parete per una lunghezza non superiore ai due terzi del marciapiede e comunque non superiore ai 90 cm., non possono sporgere oltre la proiezione dell'eventuale oggetto superiore ai 50 cm. del solaio soprastante, hanno un'altezza massima di 70 cm., e sono poste ad un'altezza minima di m.2,50 dal marciapiede (in assenza di marciapiede non è consentita l'installazione di insegne a bandiera), calcolata a partire dal punto più basso dell'insegna stessa; non è consentita l'installazione delle insegne a bandiera sullo spigolo d'angolo della facciata di pertinenza dell'attività. Non è consentita l'installazione di insegne ancorate sulla facciata esterna delle aree porticate. Le insegne a giorno possono essere unicamente su palo e collocate nell'area non pubblica di pertinenza dell'attività a cui si riferiscono, nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art.7, saranno poste ad un'altezza minima di 3 metri da terra, a distanza minima di 2 metri da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività, e non potranno aggettare sulla proprietà pubblica; la superficie massima consentita per le insegne a giorno su palo è pari a mq.1,50; l'insegna può essere luminosa per luce propria, non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile; in nessun caso l'insegna può aggettare sulla carreggiata e sugli spazi pubblici. E' consentita l'installazione di una sola insegna su palo per ciascun fronte stradale su cui prospetta l'attività. Non è consentito l'abbinamento sullo stesso palo di altre insegne o altri mezzi pubblicitari. Nell'Ambito n°2 è consentita l'installazione di insegna di esercizio a giorno posta sulla copertura dell'ultimo piano del fabbricato interamente destinato a sede dell'attività pubblicizzata; essa è collocata in rientranza rispetto al bordo esterno della copertura per una distanza pari almeno ai due terzi dell'altezza della stessa, e ha una superficie massima pari al 3% della facciata su cui prospetta.

AMBITO N.3 - In tale Ambito sono consentite le insegne a parete e a giorno. Per le insegne a parete valgono le medesime disposizioni previste per l'Ambito n°2; le insegne frontali possono essere collocate anche al primo piano sede dell'attività, nei parapetti delle finestre, vetrate e balconi per tutta la loro lunghezza, e avranno l'altezza massima pari a 70 cm. Le insegne a giorno possono essere collocate su pali, pensiline e cancelli posti al piano terra del fabbricato in cui ha sede l'attività e sulle coperture di pertinenza dello stesso. Le insegne a giorno su palo, della superficie massima pari a mq. 2,50, lunghezza massima pari a due terzi del marciapiede, altezza minima da terra pari a m.4 se sporgenti verso la strada e a m.3 se sporgenti verso l'interno del marciapiede, saranno collocate nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art.7, a distanza minima di 2 metri da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività, e possono essere collocate anche sul pubblico marciapiede avente una larghezza minima di m.2,60 misurata dal ciglio, purché l'asse del palo sia posto ad almeno 60 cm. dal ciglio del marciapiede o in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti. E' consentita l'installazione di non più di due insegne su palo per ciascun fronte stradale su cui prospetta l'attività. Le insegne a giorno sui cancelli e sulle pensiline sono collocate sulla sommità degli stessi e parallelamente ad essi, hanno una lunghezza massima limitata all'ampiezza del cancello o della pensilina ed un'altezza massima pari a cm.50. Le insegne a giorno poste sulle coperture sono consentite unicamente sulla copertura dell'ultimo piano del fabbricato interamente destinato a sede dell'attività pubblicizzata, sono collocate in rientranza rispetto al bordo esterno della copertura per una distanza pari almeno ai due terzi della loro altezza, e hanno una superficie massima pari al 3% della facciata su cui prospettano. Nell'Ambito n°3 le insegne a giorno possono essere a messaggio variabile ma non a luce intermittente; la variabilità del messaggio non può essere inferiore a tre minuti se l'insegna è collocata in posizione trasversale al

senso di marcia dei veicoli. In nessun caso le insegne potranno aggettare sulla carreggiata.

AMBITO N. 4 - In tale Ambito è consentita l'installazione delle insegne nel rispetto di quanto prescritto in proposito dalle norme del Codice della strada. E' consentita l'installazione di non più di due insegne su palo per ciascun fronte stradale su cui prospetta l'attività.

Nelle aree e fabbricati di pertinenza dei Centri Commerciali, il Comune di Capurso può autorizzare l'installazione di insegne in base a progetti complessivi anche in deroga alle norme previste per le stesse nel presente articolo.

In ogni caso le insegne dovranno essere collocate nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) devono essere posizionate nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) non devono essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento, che non può comunque essere inferiore a 15 m.
- c) non devono generare confusione con la segnaletica stradale per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide, inoltre non possono essere rifrangenti né produrre abbagliamento.

Qualora il rispetto del presente articolo sia di ostacolo all'installazione di almeno un'insegna di esercizio nella sede o nelle pertinenze dell'attività, e che tale impedimento risulti efficacemente dimostrato, il Comune di Capurso potrà derogare dalle prescrizioni tecniche ivi contenute, fermo restando il rispetto delle tipologie e delle caratteristiche prescritte dalle presenti norme per ciascun ambito ed il rispetto delle prescrizioni di cui al comma precedente.

ART. 14

Preinsegna

Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno e finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. da essa. La preinsegna non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.

Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1,00x0,20 e superiori di m.1,50x0,30; non possono essere luminose né per luce propria né per luce indiretta; non possono essere usati materiali rifrangenti.

Il supporto recante preinsegne sarà di metallo adeguatamente protetto dalla corrosione, di colore giudicato armonico con l'ambiente circostante e conforme alla tipologia riportata nell'appendice al presente regolamento; esso può essere disposto parallelamente o perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, e sarà installato alla distanza minima di cm. 30 dal ciglio del marciapiede. L'altezza minima del bordo inferiore del supporto non potrà essere inferiore a m. 1,00 dal piano di posa; in caso di interferenza con la circolazione pedonale l'altezza minima non potrà essere inferiore a m.2,20. L'installazione delle preinsegne non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria, pertanto nella loro

installazione dovrà essere sempre verificato che vi sia una larghezza minima di m. 1,00 di marciapiede libero da qualsiasi occupazione.

Lo sfondo di ciascuna preinsegna sarà di colore grigio chiaro per le indicazioni di sedi di attività turistiche, ricettive, commerciali e di servizio nel settore terziario; sarà di colore giallo per le indicazioni di sedi di attività artigianali, sarà di colore arancione per le indicazioni di sedi di attività industriali e di servizio nel settore secondario. Sullo stesso impianto, la medesima attività può essere pubblicizzata una sola volta.

Su ciascuna struttura di sostegno le preinsegne saranno tutte delle stesse dimensioni e saranno realizzate con la stessa grafica; il messaggio, corredato da freccia di direzione, dovrà essere essenziale, vale a dire che dovrà riportare il nome dell'attività pubblicizzata, l'eventuale marchio e/o simbolo e/o sede della stessa.

E' ammesso l'abbinamento su ciascuna faccia del medesimo supporto di un numero massimo di otto spazi per preinsegne. Ciascun supporto sarà corredato di cimasa con l'indicazione dell'Amministrazione rilasciante, soggetto titolare, estremi dell'autorizzazione, progressiva chilometrica o riferimento civico del punto di installazione, data di scadenza dell'autorizzazione. La cimasa sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.

Allo scopo di garantire l'uniformità tipologica dei supporti recanti preinsegne e l'esposizione ordinata di tali mezzi pubblicitari, la loro installazione e gestione potrà essere affidata in concessione dal Comune di Capurso ai soggetti di cui all'art.3 del D.Lgs.507/93. A tale scopo il Comune provvederà alla formazione di uno o più lotti. Le modalità di affidamento possono anche prevedere la concessione del/dei lotti in cambio di sistemazione e manutenzione di aree verdi e/o la fornitura di arredo urbano. La concessione avrà una durata non superiore ai nove anni. Le spese di installazione, manutenzione e pulizia degli impianti sono a totale carico della ditta aggiudicataria. Allo scadere della concessione gli impianti installati saranno ceduti gratuitamente al Comune. Sono fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza, compresa l'autorizzazione per l'installazione di nuove preinsegne eventualmente già prevista in detti contratti.

Nel rispetto di quanto prescritto al 1° comma dell'articolo 23 del Codice della Strada, non possono essere installate le preinsegne che per colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione o rendere difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia della segnaletica stradale, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

L'installazione delle preinsegne sarà effettuata in conformità a quanto previsto dal Codice della strada, con particolare riferimento all'art.51, comma 13, del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) dovranno essere rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) dovranno essere collocate preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti, ove consentito;
- c) non dovranno essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento;
- d) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

AMBITO N.1 - non è consentita l'installazione di preinsegne.

AMBITO N.2 - è consentita l'installazione di preinsegne per la pubblicizzazione direzionale delle attività ubicate negli Ambiti 1 e 2, purché ricadenti all'interno del raggio di 5 km. dall'impianto.

AMBITI N.3 E 4 - è consentita l'installazione di preinsegne per la pubblicizzazione direzionale delle attività ubicate in qualunque ambito, purché ricadenti all'interno del raggio di 5 km. dall'impianto.

ART. 15

Transenna parapedonale

La transenna parapedonale è un manufatto avente lo scopo di proteggere il traffico pedonale. Essa è composta da una struttura in metallo con funzione di barriera e dell'altezza massima di m.1,20, recante il messaggio pubblicitario. La transenna parapedonale non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta e non può recare messaggi affissi; il messaggio non può essere rifrangente. E' consentita la pubblicizzazione direzionale dell'attività.

Allo scopo di garantire l'uniformità tipologica delle transenne parapedonali e l'esposizione ordinata di tali mezzi pubblicitari, la loro installazione e gestione potrà essere affidata in concessione dal Comune di Capurso ai soggetti di cui all'art. 3 del D.Lgs. 507/93,previe direttive da parte della Giunta comunale in merito alle caratteristiche fondamentali richieste per le transenne (materiali, forma, colore etc.). A tale scopo il Comune provvederà alla formazione di uno o più lotti. Le modalità di affidamento possono anche prevedere la concessione del/dei lotti in cambio di sistemazione e manutenzione di aree verdi e/o la fornitura di arredo urbano. La concessione avrà una durata non superiore ai nove anni. Le spese di installazione, manutenzione e pulizia degli impianti sono a totale carico della ditta aggiudicataria. Allo scadere della concessione gli impianti installati saranno ceduti gratuitamente al Comune.Sono fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza, compresa l'autorizzazione per l'installazione di nuove transenne parapedonali eventualmente già prevista in detti contratti.

E' consentita l'installazione di transenne parapedonali lungo i bordi dei marciapiedi, in corrispondenza degli incroci ed in prossimità degli attraversamenti pedonali, o comunque nei luoghi in cui è necessario disporre una barriera a protezione del traffico pedonale, sia nel centro abitato che lungo la viabilità extraurbana, solo se l'Amministrazione lo riterrà necessario per motivi di sicurezza. La collocazione della transenna parapedonale lungo i marciapiedi sarà consentita se gli stessi avranno una larghezza non inferiore a m. 1,20 non considerando le dimensioni del cordolo di coronamento che dovrà restare inalterato e non dovrà essere interessato dall'installazione dal paletto.

La superficie destinata alla pubblicità delle transenne parapedonali non potrà superare i 3 mq. per singolo impianto, il quale sarà costituito da almeno tre elementi e non più di otto.

AMBITI N.1 E N. 2 - E' consentita l'installazione delle transenne parapedonali la cui superficie destinata alla pubblicità non superi 1,00 mq. per ciascuno degli elementi che costituiscono l'impianto, unicamente in corrispondenza degli incroci e degli attraversamenti pedonali. In tale Ambito le transenne parapedonali saranno del tipo rimovibile, con struttura in materiali di pregio. In particolar modo le caratteristiche tipologiche e dei materiali dovranno necessariamente tenere conto del contesto urbano. Ciascuno degli elementi dovrà essere destinato al messaggio pubblicitario.

AMBITI N. 3 E N. 4 - E' consentita la collocazione delle transenne parapedonali in prossimità degli attraversamenti pedonali.

ART. 16

Paline e Pensiline fermata bus

E' consentita l'esposizione di messaggi pubblicitari non affissionistici negli appositi spazi previsti nelle Paline e Pensiline fermata bus regolarmente autorizzate.

L'ubicazione e l'autorizzazione all'installazione delle Paline e Pensiline fermata bus sono in funzione delle esigenze dettate dalla rete dei trasporti locali su strada, e possono variare sia nella quantità complessiva che nella localizzazione in rapporto alle necessità dell'utenza e alle esigenze degli Enti pubblici e/o privati di gestione dei trasporti su strada.

Allo scopo di garantire l'uniformità tipologica delle Paline e Pensiline fermata bus e l'esposizione ordinata di tali mezzi pubblicitari, la loro installazione e gestione potrà essere affidata in concessione dal Comune di Capurso ai soggetti di cui all'art. 3 del D.Lgs. 507/93, previe direttive da parte della Giunta comunale in merito alle caratteristiche fondamentali richieste per le transenne (materiali, forma, colore etc.). A tale scopo il Comune provvederà alla formazione di uno o più lotti. Le modalità di affidamento possono anche prevedere la concessione del/dei lotti in cambio di sistemazione e manutenzione di aree verdi e/o la fornitura di arredo urbano. La concessione avrà una durata non superiore ai nove anni. Le spese di installazione, manutenzione e pulizia degli impianti sono a totale carico della ditta aggiudicataria. Allo scadere della concessione gli impianti installati saranno ceduti gratuitamente al Comune. Sono fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza, compresa l'autorizzazione per l'installazione di nuove transenne parapedonali eventualmente già prevista in detti contratti.

ART.17

Altre forme di pubblicità permanente

In deroga a quanto previsto nel presente Capo II, all'interno dei centri abitati, anche in ambito n°1, sono consentite altre forme pubblicitarie promosse dalla Pubblica Amministrazione e facenti parte di un progetto complessivo finalizzato alla promozione turistica del territorio e contenenti spazi per le mappe e per la pubblicizzazione degli sponsor; tale progetto complessivo dovrà essere rispettoso delle esigenze ambientali e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche delle aree e degli edifici circostanti.

Allo scopo di garantire l'uniformità tipologica e l'esposizione ordinata di tali mezzi pubblicitari, la loro installazione e gestione potrà essere affidata in concessione dal Comune di Capurso ai soggetti di cui all'art. 3 del D.Lgs. 507/93, previe direttive da parte della Giunta comunale in merito alle caratteristiche fondamentali richieste per le transenne (materiali, forma, colore etc.). A tale scopo il Comune provvederà alla formazione di uno o più lotti. Le modalità di affidamento possono anche prevedere la concessione del/dei lotti in cambio di sistemazione e manutenzione di aree verdi e/o la fornitura di arredo urbano. La concessione avrà una durata non superiore ai nove anni. Le spese di installazione, manutenzione e pulizia degli impianti sono a totale carico della ditta aggiudicataria. Allo scadere della concessione gli impianti installati saranno ceduti gratuitamente al Comune. Sono fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza, compresa l'autorizzazione per l'installazione di nuovi mezzi pubblicitari di cui al precedente comma eventualmente già prevista in detti contratti.

Similmente a quanto riportato al primo comma del presente articolo, sono inoltre autorizzabili altre forme pubblicitarie promosse da Enti pubblici o da Soggetti che producono servizi per la collettività, purché facenti parte di un progetto complessivo approvato dagli Uffici comunali preposti all'esame del progetto ed al rilascio dell'autorizzazione, i quali valuteranno il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche delle aree e degli edifici circostanti.

Publicità temporanea

ART. 18

Mezzi pubblicitari provvisori

La pubblicità provvisoria viene esercitata esclusivamente per mezzo di striscioni, standardi, cartelli temporanei, preinsegne provvisorie e teli pittorici monofacciali.

L'esercizio della Pubblicità Provvisoria viene autorizzato nel rispetto di quanto previsto dalle presenti norme di attuazione.

ART. 19

Striscione

Lo Striscione è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 5,10 da terra ed unicamente nei punti attualmente utilizzati ed in quelli che saranno predisposti dal Comune di Capurso. L'esposizione di striscioni è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

AMBITO N.1 - è consentito il posizionamento di striscioni finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche e culturali, patrocinate da Enti pubblici, morali, ed Associazioni culturali.

AMBITI N.2 e N.3 - è consentita l'installazione di striscioni finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali.

AMBITO N.4 - non è consentita l'esposizione di striscioni.

Lo striscione non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

ART. 20

Stendardo

Lo stendardo è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa; esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 3,00 dal marciapiede ed unicamente negli spazi e lungo la viabilità che saranno concordati con il Comune di Capurso. L'esposizione di standardi è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

AMBITO N.1 - è consentito il posizionamento di standardi finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni culturali.

AMBITI N.2 e N.3 - è consentita l'installazione di standardi finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali.

AMBITO N.4 - non è consentita l'esposizione di standardi

Lo standardo può essere luminoso per luce indiretta; in nessun caso lo standardo può aggettare sulla carreggiata.

ART. 21

Cartello temporaneo

Il Cartello temporaneo è un manufatto bifacciale, realizzato in materiale rigido recante il messaggio pubblicitario, delle dimensioni massime di m.1,00 x 1,50 per ciascuna faccia, ancorato al suolo in modo che sia facilmente rimovibile e realizzato con caratteristiche di finitura tali da non recare danno ai passanti; esso potrà essere collocato lungo i marciapiedi pubblici di larghezza non inferiore a m.2,50 prospicienti il fabbricato in cui ha sede l'attività a cui si riferiscono, o nelle aree private di pertinenza dell'attività; il cartello temporaneo non deve costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria e deve essere posizionato in modo tale che la parte di marciapiede libera da manufatti sia di larghezza non inferiore a m.1,50.

L'esposizione di cartelli temporanei è autorizzabile in quantità non superiore a tre di essi per la manifestazione a cui si riferiscono, unicamente durante il periodo di svolgimento della stessa, oltretutto durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

AMBITO N.1 - è consentito il posizionamento di cartelli temporanei finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, politiche e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni politiche e culturali.

AMBITI N.2 e N.3 - è consentita l'installazione di cartelli temporanei finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di manifestazioni commerciali.

AMBITO N.4 - non è consentita l'esposizione di cartelli temporanei.

Il cartello temporaneo può essere luminoso per luce indiretta.

ART. 22

Preinsegna provvisoria

Negli Ambiti nn.2, 3 e 4 sono autorizzabili preinsegne provvisorie come definite all'art.37 del D.P.R.610/96, esclusivamente in occasione dell'apertura di nuove attività economiche, per un periodo non superiore a mesi 3 non rinnovabili.

ART. 23

Teli e pannelli pittorici monofacciali

E' autorizzabile l'esposizione di teli pittorici monofacciali a protezione di ponteggi in

opera per la costruzione o la ristrutturazione di immobili, previo progetto approvato dal Comune di Capurso il quale valuterà anche il contenuto del messaggio in relazione al contesto urbano in cui è inserito. Il telo pittorico monofacciale può essere luminoso per luce indiretta; non è consentito il messaggio variabile.

ART. 24

Altre forme di pubblicità temporanea

In occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, filantropiche, religiose, culturali, sportive e ricreative, da chiunque organizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, nonché in occasione di spettacoli viaggianti, ed in occasione di manifestazioni commerciali la cui necessità sia collegata ad un evento ad esse riferite, sono autorizzabili altre forme pubblicitarie da concordare con il Comune di Capurso, il quale valuterà il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti. Tali forme pubblicitarie sono autorizzabili unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive.

CAPO III

PIANO DELLE AFFISSIONI

ART.25

Campo di Attuazione

Le Pubbliche Affissioni e le Affissioni Dirette da parte dei soggetti privati possono effettuarsi esclusivamente nei modi previsti nel presente Piano in relazione alla quantità, all'ubicazione prevista, alla destinazione ed alla tipologia dell'impianto.

E' vietata l'affissione su muri e su altri supporti, di manifesti visibili dalla strada e dalle aree pubbliche o di uso pubblico diversi da quelli previsti nel presente Piano per le Pubbliche Affissioni e per le Affissioni dirette.

ART. 26

Prescrizioni ubicative

Le posizioni degli impianti affissionistici previsti nel presente Piano sono quelle indicate nell'appendice; sono consentite limitate traslazioni dovute alle effettive esigenze di posa in opera; dette posizioni sono da considerarsi derogabili unicamente dietro determina motivata del dirigente responsabile.

All'interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art.23 del D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art.51 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, è consentito il posizionamento degli impianti affissionistici nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) che gli stessi siano posizionati nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
- c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento
- d) che non fronteggino vetrine, finestre e portoni di accesso ai fabbricati;
- e) gli impianti affissionistici del formato 600x300 dovranno essere collocati a distanza non inferiore a m.8,00 dalle intersezioni, e non potranno fronteggiare le facciate finestrate dei fabbricati.

La collocazione degli impianti affissionistici visibili da strade statali, regionali o provinciali, dovrà avvenire previo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada.

Gli impianti affissionistici non possono essere sovrapposti anche solo in parte a paramenti esterni quali bugnati e murate in laterizio o ad elementi decorativi; lungo la medesima viabilità gli impianti devono essere omogenei e deve essere rispettata la distanza minima di 150 cm. dagli angoli dei fabbricati.

La collocazione degli impianti affissionistici visibili da strade statali, regionali o

provinciali, dovrà avvenire previo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada.

Gli impianti affissionistici non possono essere sovrapposti anche solo in parte a paramenti esterni quali bugnati e murate in laterizio o ad elementi decorativi; lungo la medesima viabilità gli impianti devono essere omogenei e deve essere rispettata la distanza minima di 150 cm. dagli angoli dei fabbricati.

Nell'Ambito n°1 gli impianti saranno della tipologia consona alle caratteristiche architettoniche dell'ambiente circostante.

ART. 27

Ubicazione degli impianti affissionistici nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, non è consentita l'installazione degli impianti affissionistici in mancanza del Nulla Osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

ART. 28

Occupazione di marciapiedi

L'installazione degli impianti affissionistici non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria.

ART.29

Definizione e tipologia dell'impianto, prescrizioni tecniche

L'impianto per le Pubbliche Affissioni e le Affissioni dirette è costituito da un supporto e dall'elemento sovrapposto recante il messaggio da pubblicizzare. Ciascun impianto è dotato di una cimasa recante la scritta "COMUNE DI CAPURSO – SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI" nonché il numero progressivo di identificazione dello stesso conformemente alla numerazione riportata nella cartografia e riassunta nella tabella riepilogativa facente parte del presente Piano.

Sono ammesse le seguenti tipologie ed i corrispondenti formati, conformemente a quanto rappresentato nell'appendice:

SUPPORTO MONO O BIFACCIALE SU PALI, in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio), con eventuali elementi di arredo urbano per completamento; sono ammessi i formati 70x150, 100x140, 140x200, 200x140, 200x210, 600x300.

SUPPORTO MURALE SU PALI O ANCORATO A PARETE, in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio); sono ammessi i formati 70x150, 100x140, 140x200, 200x140.

SUPPORTO MURALE PER POSTERS del formato 600x300 in fondo metallico, sostenuto da pilastri a doppio T o ancorato a muro e racchiuso in una cornice in legno, alluminio o vetroresina, alta 20 cm.

Gli impianti affissionistici saranno realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici per cui è vietato l'uso del legno non trattato e del cartone, i sostegni ed i supporti

dovranno essere adeguatamente protetti contro la corrosione, la struttura di sostegno sarà opportunamente verniciata con colore da determinare anche in rapporto al luogo di collocazione dell'impianto il pannello riportante il messaggio pubblicitario su fogli del formato cm.70x100 o multipli sarà fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, il tutto dovrà essere facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto; i plinti di ancoraggio delle strutture saranno realizzati in calcestruzzo di dosaggio, dimensioni e sezione opportunamente calcolati per sopportare le strutture stesse; dovranno inoltre essere presi tutti gli accorgimenti previsti dalla regola d'arte per il ripristino delle strutture e delle pavimentazioni su cui si è intervenuto.

Gli impianti affissionistici potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta

ART.30

Servizio affissionistico del Comune

Dal censimento degli Impianti in atto al 31/05/2007 risultano n°24 Impianti Affissionistici di proprietà comunale per complessivi 67,20 mq pari a 96 fogli 70x100.

Nel rispetto degli indirizzi di razionalizzazione e di riordino della pubblicità esistente a cui si conforma il presente Piano, saranno rimossi gli Impianti affissionistici risultanti vetusti o di intralcio alla circolazione pedonale, o non più rispondenti alle norme sulla circolazione stradale. Gli Impianti affissionistici di proprietà comunale esistenti saranno integrati con l'installazione di n°50 nuovi impianti pari a mq.333,45 (453 fogli del formato 70x100), per cui il presente Piano prevede che nel territorio comunale saranno presenti n°74 impianti per le pubbliche affissioni per complessivi mq. 400,65 (549 fogli del formato 70x100).

ART.31

Distribuzione delle pubbliche affissioni per finalità; attribuzione delle superfici

Le superfici destinate alle pubbliche affissioni sono distribuite in ragione della finalità del messaggio affisso sugli appositi impianti indicati nell'appendice. Dette superfici sono attribuite secondo le seguenti modalità:

SUPERFICI A FINALITA' ISTITUZIONALE: n°44 impianti per mq. 121,45 (169 fogli del formato 70x100), nei quali troveranno collocazione i messaggi di natura istituzionale, sociale o comunque privi di rilevanza economica, nonché gli annunci mortuari negli impianti indicati in tabella.

SUPERFICI A FINALITA' COMMERCIALE: n°30 impianti complessivi per mq. 279,20 (380 fogli del formato 70x100), nei quali troveranno collocazione i messaggi di carattere commerciale.

ART.32

Effettuazione delle affissioni dirette

Le Affissioni dirette possono essere effettuate unicamente negli impianti indicati in tabella, nel rispetto di quanto previsto in merito nel presente Piano.

La superficie complessiva da affidare ai soggetti privati per l'effettuazione delle Affissioni dirette, è distribuita in n°11 impianti per mq. 198,00 (264 fogli del formato 70x100).

Allo scopo di garantire l'uniformità tipologica e l'esposizione ordinata di tali impianti, la loro installazione e gestione potrà essere affidata in concessione dal Comune di Capurso ai soggetti

di cui all'art. 3 del D.Lgs. 507/93. A tale scopo il Comune provvederà alla formazione di uno o più lotti. Le modalità di affidamento possono anche prevedere la concessione del/dei lotti in cambio di sistemazione e manutenzione di aree verdi e/o la fornitura di arredo urbano. La concessione avrà una durata non superiore ai nove anni. Le spese di installazione, manutenzione e pulizia degli impianti sono a totale carico della ditta aggiudicataria. Allo scadere della concessione gli impianti installati saranno ceduti gratuitamente al Comune. Sono fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza.

Sugli impianti per l'effettuazione delle Affissioni dirette possono essere effettuate solo le affissioni di carattere commerciale.

CAPO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 33

Supporti Provvisori

In aggiunta alle superfici previste per le pubbliche affissioni, il Servizio affissionistico del Comune può utilizzare anche i supporti di cui all'art.15 comma 4/f del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

ART. 34

Adeguamento alla normativa

I mezzi pubblicitari privi di titolo autorizzativo rilasciato dal Comune di Capurso, dovranno essere rimossi a cura e spese del titolare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni.

I titolari dei mezzi pubblicitari di cui al precedente comma la cui posizione risulti conforme al presente Regolamento di attuazione, potranno chiedere apposita autorizzazione nei modi previsti al Capo I entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Piano, previo pagamento delle sanzioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

I titolari dei mezzi pubblicitari esistenti sulla base di autorizzazione rilasciata dal Comune di Capurso ma non più rispondenti alla normativa vigente ed alle nuove prescrizioni del presente Regolamento di attuazione dovranno adeguarsi, a cura e spese del titolare dell'impianto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Piano previa presentazione di apposita richiesta. L'autorizzazione rilasciata a seguito dell'adeguamento di cui al presente comma avrà durata per ulteriori due anni.

I titolari dei mezzi pubblicitari esistenti sulla base di un contratto pluriennale con il Comune di Capurso ma non più rispondenti alla normativa vigente ed alle nuove prescrizioni del presente Regolamento di attuazione dovranno essere rimossi, a cura e spese del titolare dell'impianto alla scadenza del contratto in vigore.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Piano, tutti i titolari dei mezzi pubblicitari, qualora non abbiano già adempiuto, dovranno apporre sull'impianto l'apposita targhetta di cui all'art. 5 del presente Regolamento, riportante gli estremi identificativi ed autorizzativi come prescritto dal Codice della strada.

In caso di inosservanza a quanto previsto dal presente articolo si procederà nei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

ART. 35

Piani e studi di arredo urbano e Piano urbano del traffico

Gli impianti pubblicitari e affissionistici, qualora siano inclusi in zone o edifici oggetto di Piani o studi coordinati di arredo urbano e/o del traffico, approvati con specifici atti deliberativi

dell'Amministrazione Comunale, dovranno adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.

Qualora ciò renda necessario la rimozione o lo spostamento dell'impianto, lo stesso dovrà essere ricollocato nelle posizioni immediatamente adiacenti previa verifica della rispondenza delle stesse alle norme del presente Regolamento di attuazione del Piano.

In caso di adozione da parte del Comune di Capurso dei Piani urbani di cui al primo comma, le disposizioni autorizzative di cui alla presente normativa dovranno essere adeguate in conformità a quanto previsto nei Piani adottati.

ART. 36

Definizione di pubblicità abusiva

E' considerato abusivo l'impianto pubblicitario che pur se munito di autorizzazione rilasciata dal Comune di Capurso, risulti privo di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) difforme rispetto all'autorizzazione in almeno una delle seguenti fattispecie: tipologia, caratteristiche, messaggio esposto;
- b) fatiscente o in stato di abbandono, o il cui titolare non ottemperi alle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento di attuazione del Piano generale degli impianti pubblicitari;
- c) inutilizzato decorsi 90 giorni dall'installazione (ad eccezione per gli impianti affidati in concessione dal Comune di Capurso);
- d) ubicato in posizione diversa da quella indicata nell'istanza di autorizzazione;
- e) privo della targhetta di cui all' art.55 del D.P.R.495/92;
- f) munito di autorizzazione scaduta.

E' inoltre considerato abusivo l'impianto pubblicitario che risulti privo dell'autorizzazione comunale.

E' considerata nulla l'autorizzazione rilasciata sulla base di documentazione risultata non veritiera ad un successivo controllo.

E' considerata decaduta l'autorizzazione il cui titolare non abbia provveduto all'installazione dell'impianto entro 60 giorni dal rilascio della stessa (ad eccezione per gli impianti affidati in concessione dal Comune di Capurso).

ART. 37

Accertamento delle violazioni

Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Concessionario del servizio pubblicità sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni richiamate o stabilite dal presente Regolamento, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di TOSAP.

Gli impianti pubblicitari privi di titolo autorizzativo, o i cui titolari non abbiano provveduto ad adeguarli al presente Piano ai sensi del precedente art. 33, saranno rimossi su mandato del Dirigente comunale competente in materia previa ordinanza di rimozione emessa dal Comando di

Polizia Municipale.

Nel caso di accertamento di esposizioni pubblicitarie abusive, documentate con opportuna rilevazione fotografica, il Comune di Capurso adotterà le procedure previste dall'art.24 del D.Lgs.507/93. Pertanto a seguito dell'accertamento, decorsi i termini di cui al precedente art.34, la Polizia Municipale provvederà a redigere apposito verbale di contestazione delle violazioni ai titolari a qualsiasi titolo degli impianti irregolari, applicando la sanzione prevista dal citato art. 24 del D.Lgs. 507/93 con notificazione entro centocinquanta giorni dall'accertamento al titolare dell'impianto a qualsiasi titolo; di conseguenza il Comune disporrà la rimozione dell'impianto facendone menzione nel suddetto verbale. In caso di inottemperanza nel termine stabilito il Comune provvederà d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute. Inoltre potrà essere effettuata l'immediata copertura della pubblicità abusiva indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni e dalla procedura di rimozione.

L'irrogazione delle sanzioni non esclude il pagamento dell'imposta, del canone se dovuto, della tassa di occupazione del suolo pubblico, e delle relative sanzioni tributarie e interessi.

ART. 38

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento di attuazione si rinvia alle norme ed alle leggi vigenti in materia.

Il progettista del Piano generale degli impianti pubblicitari

dott. Arch. Giuseppe Agostani